



Città di Melegnano
(Città Metropolitana di Milano)

REGOLAMENTO

DEL

CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 105 del 19 luglio 1995

Modificato/Integrato con deliberazioni di Consiglio Comunale:

- ❖ N. 37 del 6 marzo 2009
- ❖ N. 38 del 6 marzo 2009
- ❖ N. 8 del 25 marzo 2021
- ❖ N. 33 del 24 giugno 2025

Indice

Norma Generale

TITOLO I ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I IL PRESIDENTE

Art. 1 – Elezione e sostituzione
Art. 2 – Compiti del Presidente

CAPO II I GRUPPI CONSILIARI E LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

Art. 3 – I Gruppi Consiliari
Art. 4 – La Conferenza dei Capigruppo

CAPO III COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 5 – Commissioni Consiliari Permanenti
Art. 6 – Altre Commissioni Consiliari

TITOLO II I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I CONVALIDA, DIMISSIONI, DECADENZA, SOSPENSIONE

Art. 7 – Riserva di legge
Art. 8 – Entrata in carica: convalida
Art. 9 – Dimissioni
Art. 10 – Decadenza e rimozione dalla carica
Art. 11 – Sospensione dalla carica

CAPO II DIRITTI E DOVERI

Art. 12 – Diritto di iniziativa
Art. 13 – Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze, mozioni
Art. 14 – Richiesta di convocazione del Consiglio Comunale
Art. 15 – Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi
Art. 15 bis - Accesso da remoto al protocollo informatico dell'Ente
Art. 16 – Diritto di esercizio del mandato elettivo
Art. 17 – Altri diritti
Art. 18 – Divieto di mandato imperativo
Art. 19 – Partecipazione alle sedute
Art. 19 bis – Partecipazione alle sedute da remoto
Art. 20 – Astensione obbligatoria
Art. 21 – Responsabilità personale
Art. 22 – Elezione di domicilio
Art. 23 – Documentazione riguardante le spese elettorali

TITOLO III ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I CONVOCAZIONE

- Art. 24 – Competenza
- Art. 25 – Ordine del giorno e avviso di convocazione
- Art. 26 – Consegna dell'avviso di convocazione
- Art. 27 – Pubblicizzazione

CAPO II ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

- Art. 28 – Deposito degli atti
- Art. 29 – Numero legale – Prima convocazione – Appello
- Art. 30 – Seconda convocazione
- Art. 31 – Partecipazione degli Assessori
- Art. 32 – Pubblicità delle sedute e contegno del pubblico
- Art. 33 – Adunanze segrete
- Art. 34 – Consiglio Comunale “Aperto”

CAPO III DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI

- Art. 35 – Comportamento dei Consiglieri
- Art. 36 – Intervento di soggetti esterni
- Art. 37 – Apertura dei lavori
- Art. 38 – Interrogazioni
- Art. 39 – Interpellanze
- Art. 40 – Mozione
- Art. 41 – Ordine di trattazione ed inversione dell'ordine del giorno
- Art. 42 – Comunicazioni, celebrazioni, commemorazioni, dichiarazioni d'intenti e solidarietà, ordini del giorno
- Art. 43 – Discussione e dichiarazioni di voto
- Art. 44 – Questione pregiudiziale e sospensiva
- Art. 45 – Mozione d'ordine
- Art. 46 – Fatto personale

CAPO IV EMENDAMENTI E VOTAZIONI

- Art. 47 – Emendamenti
- Art. 48 – Della votazione in generale
- Art. 49 – Votazione in forma palese
- Art. 50 – Votazione per appello nominale
- Art. 51 – Votazioni segrete

TITOLO IV ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO - AMMINISTRATIVO

- Art. 52 – Funzione di indirizzo e di controllo politico - amministrativo
- Art. 53 – Sedute di Bilancio e Conto Consuntivo

TITOLO V VERBALE

- Art. 54 – Partecipazione del Segretario Generale
- Art. 55 – Verbale di deliberazione e registrazione della seduta

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 56 – Disposizioni finali

NORMA GENERALE

1. Il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio Comunale sono disciplinati dalla l. 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni, dallo Statuto e dal presente regolamento che attua quanto disposto dall' art. 5 dell'Ordinamento delle Autonomie Locali.
2. Quando, nel corso delle adunanze, si presentano circostanze che non sono disciplinate dalla Legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, la decisione in merito è adottata dal Presidente del Consiglio Comunale, che dovrà ispirarsi ai principi generali delle norme sopracitate e sentire il parere del Segretario Generale.
3. Avverso la determinazione assunta dal Presidente del Consiglio Comunale, è possibile l'appello al Consiglio Comunale da parte di taluno dei consiglieri comunali: in tale caso le eccezioni formulate all' interpretazione del Presidente del Consiglio Comunale sono sottoposte verbalmente al Presidente ed all' Assemblea e successivamente formalizzate per iscritto. Il Presidente dovrà sospendere brevemente la seduta, riunire e consultare i capigruppo presenti unitamente al Segretario Generale e, indi, sottoporre la possibile soluzione al Consiglio Comunale per la approvazione a maggioranza assoluta dei componenti.
4. Qualora si verifichi la situazione di cui al precedente comma e non sia possibile addivenire ad una rapida soluzione, il Presidente, alla ripresa dei lavori, rinvia l'argomento oggetto di discussione a successiva adunanza, che si svolgerà comunque dopo aver riconsultato il Segretario Generale e la Conferenza dei capigruppo.
5. Qualora un consigliere comunale, al di fuori delle sedute del Consiglio Comunale, eccepisca rilievi ad interpretazioni fornite sul presente regolamento, è tenuto a presentare per iscritto al Presidente, tramite l'Ufficio Protocollo del Comune, le proprie obiezioni. In tale circostanza il Presidente convoca al più presto la Conferenza dei capigruppo che, unitamente al Segretario Generale, procederà ad individuare le soluzioni necessarie.

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

IL PRESIDENTE

Art. 1

Elezione e sostituzione

1. Il Presidente del Consiglio Comunale è un consigliere comunale appositamente eletto secondo le modalità stabilite dalla Legge e dallo Statuto.
2. In caso di assenza od impedimento, anche temporanei, del Presidente del Consiglio Comunale, la presidenza è assunta dal Vice-Presidente, e, qualora anche questi sia assente od impedito, dal Consigliere anziano, secondo le modalità di cui all' art. 26 dello Statuto.
3. La sostituzione del Presidente e del Vice-Presidente avviene secondo quanto stabilito dalla Legge e dall' art. 26 dello Statuto: in particolare la richiesta motivata di un terzo dei consiglieri comunali assegnati, di cui al quinto comma del citato art. 26 dello Statuto, deve essere consegnata allo Ufficio protocollo del Comune ed indirizzata al Presidente, al Sindaco ed al Segretario Generale. In nessun caso il Presidente può ostacolare tale iniziativa che deve essere inserita obbligatoriamente all' ordine del giorno del Consiglio Comunale, convocato ai sensi dell'art. 31, settimo comma, della L. 142/1990 (così come modificato dall' art. 14 della L. n. 81/1993).

Art. 2

Compiti del Presidente

1. Il Presidente del Consiglio Comunale rappresenta l'intero Consiglio Comunale, è il garante ed il tutore del buon andamento dei lavori del Consiglio Comunale, ne assicura l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dalla Legge e dallo Statuto.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Conferenza dei Capigruppo. Partecipa, con facoltà di parola, quando non ne sia già componente, ai lavori della Commissione consiliare permanente che cura lo Statuto e i regolamenti. Il Presidente, o suo delegato, inoltre ha facoltà di partecipare a tutte le manifestazioni ufficiali in rappresentanza del Consiglio Comunale.
3. Il Presidente, in base alla legge e nei limiti del presente regolamento, concede la facoltà di parola, determina le modalità di votazione e ne proclama il risultato, adotta i provvedimenti del caso per mantenere la osservanza delle norme e l'ordine.
4. Inoltre cura la predisposizione e la programmazione dei lavori ed il calendario degli stessi, consultando periodicamente, a tale scopo, il Sindaco e la Conferenza dei capigruppo.
5. In particolare sarà cura del Presidente convocare, sentita la Conferenza dei capigruppo, il Consiglio Comunale, nonché predisporre e firmare l'ordine del giorno, assicurando l'iscrizione degli oggetti, legittimi, richiesti dal Sindaco.
6. I rapporti tra il Presidente ed il Sindaco dovranno essere improntati alla massima collaborazione e volti a favorire il più ampio scambio di informazioni.

7. Al fine di consentire il migliore esercizio delle funzioni spettanti al Consiglio Comunale, il Presidente può avvalersi, come supporto tecnico, del personale del settore amministrativo, posto sotto la responsabilità e coordinamento del Segretario Generale.
8. Il Presidente, infine, vigila affinché non si verifichino situazioni previste dall' art. 39, primo comma, lett. a), della L. n. 142/1990 e si fa promotore del rispetto dei termini di presentazione ed approvazione del Bilancio di previsione e del Conto Consuntivo.
9. Al Presidente del Consiglio spettano inoltre tutti i diritti e doveri previsti per i consiglieri comunali: quando interviene, a qualsiasi titolo, nella veste di consigliere è tenuto a farsi sostituire dal Vice-Presidente, secondo le modalità di cui all' art. 1, comma secondo, del presente regolamento.

CAPO II

I GRUPPI CONSILIARI E LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

Art. 3

I Gruppi consiliari

1. I gruppi consiliari sono costituiti, di norma, da consiglieri eletti nella medesima lista.
2. I singoli gruppi devono comunicare, durante la prima seduta dopo le elezioni e comunque non oltre il terzo giorno dalla stessa, per iscritto e tramite l'ufficio protocollo del Comune, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed al Segretario Generale, la propria costituzione in Gruppo, il nome del Capogruppo, il nome del Vice-Capogruppo ed i nomi di tutti i componenti del Gruppo.
3. In mancanza delle comunicazioni di cui al comma precedente, si procederà secondo quanto stabilito dall' art. 39, primo comma, dello Statuto.
4. Ogni variazione apportata alla composizione dei gruppi od al nome del Capogruppo va tempestivamente comunicata, per iscritto, ai soggetti di cui al comma secondo del presente articolo.
5. Il consigliere che intende appartenere ad un Gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione, secondo le modalità previste al quarto comma, allegando congiuntamente la dichiarazione di accettazione del Capo del nuovo Gruppo cui intende aderire.
6. Nel caso in cui una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad ogni Gruppo consiliare. La stessa cosa avviene quando si hanno defezioni, anche di un solo consigliere, rispetto al Gruppo originario.
7. Può essere costituito un Gruppo Misto composto da consiglieri appartenenti a liste con un solo candidato eletto e/o da consiglieri receduti da altri Gruppi.
8. Ai Capigruppo consiliari, come sopra determinati, deve essere inviata, dal Segretario Generale, la comunicazione di cui al terzo comma, dell'art. 45 della L. 142/1990. Tale comunicazione deve essere inviata anche al Presidente del Consiglio Comunale.

Art. 4

La Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è organismo consultivo del Presidente del Consiglio, concorre a definire la programmazione e a determinare quant' altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio Comunale.
2. La Conferenza dei Capigruppo viene tenuta periodicamente su invito del Presidente del Consiglio o su richiesta al Presidente del Consiglio del Sindaco o di almeno due capigruppo.
3. La Conferenza di norma si riunisce per gli affari generali, per gli accordi sulle date di convocazione delle sedute consiliari e sull' organizzazione dei lavori; supporta e coadiuva il Presidente del Consiglio nello svolgimento delle sue funzioni.
4. Alle riunioni della Conferenza partecipa anche il Sindaco: in caso di sua assenza lo sostituisce il Vice-Sindaco o altro assessore. Gli stessi possono affiancare il Sindaco quando necessario per gli argomenti trattati.

CAPO III
COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 5
Commissioni consiliari permanenti

1. All' inizio di ogni legislatura vengono costituite le Commissioni consiliari permanenti, la cui composizione, nomina, compiti, funzionamento e competenze sono disciplinate dallo Statuto e dall' apposito regolamento.

Art. 6
Altre commissioni consiliari

1. Ai sensi degli artt. 32 e 33 dello Statuto comunale possono altresì essere costituite commissioni consiliari speciali o commissioni consiliari d'inchiesta: la disciplina relativa sarà ricavata dalla delibera d' istituzione nonchè, in quanto compatibile, dal regolamento speciale delle commissioni consiliari.

TITOLO II

I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I

CONVALIDA, DIMISSIONI, DECADENZA, SOSPENSIONE

Art. 7

Riserva di legge

1. L'elezioni dei consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

Art. 8

Entrata in carica: convalida

1. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del Presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, non appena divenuta o dichiarata esecutiva la relativa deliberazione adottata dal Consiglio.
2. Nella prima adunanza successiva all'elezione, il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità e/o incompatibilità di coloro per i quali sussiste una di tali condizioni, così come disciplinate dalla legge 23 aprile 1981, n. 154, e successive modifiche ed integrazioni, procedendo alla loro immediata surrogazione.
3. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di consigliere comunale, si procede alla surrogazione nella prima seduta del Consiglio Comunale susseguente al verificarsi della cessazione stessa. Si provvederà pertanto alla convalida dell'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo l'ultimo degli eletti, previo accertamento delle condizioni di cui al precedente comma.

Art. 9

Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica sono presentate dal consigliere al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 37 dello Statuto. A tal proposito la comunicazione scritta e sottoscritta dal consigliere va indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale, deve essere protocollata all'Ufficio protocollo del Comune a cura del consigliere stesso; non è necessario che sia corredata da motivazioni.
2. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio Comunale la relativa surroga, che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle stesse all'Ufficio protocollo.
- 3.

Art. 10

Decadenza e rimozione dalla carica

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente alla elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154, il Consiglio Comunale pronuncia la decadenza del consigliere in oggetto secondo le

modalità ed ai sensi dell'art. 9 bis del T.U. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Quando successivamente all' elezioni si verifichino alcune delle condizioni previste dalla L. n. 154/1981, e successive modifiche ed integrazioni, come causa di ineleggibilità, ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla predetta legge, il Consiglio Comunale gliela contesta secondo le modalità previste dall' art. 7 della legge citata.
3. La rimozione dei singoli consiglieri è altresì possibile nei casi previsti dall' art. 40 della L. 142/1990 e successive modifiche ed integrazioni, e dall' art. 15 della L. 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni. In tale caso, il Presidente del Consiglio Comunale avuta notizia di uno dei provvedimenti emanati dalle autorità competenti convoca al più presto il Consiglio Comunale per adottare le deliberazioni conseguenti.
4. La decadenza dalla carica di consigliere comunale per chi non interviene a cinque adunanze consiliari consecutive, senza giustificato motivo, è dichiarata dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 35 dello Statuto. La proposta di decadenza per tale caso, oltre che rilevata d' ufficio dal Presidente del Consiglio Comunale, può essere avanzata da qualunque consigliere comunale, da qualunque cittadino o dal Prefetto con nota formalmente inviata al Comune. Si applicano per analogia ed in quanto compatibili, le norme dell'art. 7 della L. n. 154/1981.
5. La surrogazione dei consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale si pronuncia la decadenza, in conformità a quanto disposto dall' art. 81 del D.P.R. 570/1960, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità per il soggetto subentrante.

Art. 11

Sospensione dalla carica

1. In caso di sospensione dalla carica di un consigliere comunale il Presidente del Consiglio, ricevuta copia del relativo provvedimento, convoca al più presto il Consiglio Comunale che, visto il decreto di sospensione, procede alla sostituzione temporanea affidando la supplenza al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si procede a norma dell'articolo precedente.

CAPO II DIRITTI E DOVERI

Art. 12 Diritto di iniziativa

1. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni argomento di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 36, primo comma, lett. a), dello Statuto. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti a deliberazioni già iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.
2. La proposta di deliberazione formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa deve essere inviata al Sindaco, al Presidente del Consiglio ed al Segretario Generale. La proposta viene esaminata dalla Conferenza dei Capigruppo: nel caso che la stessa risulti estranea alla competenza del Consiglio Comunale, non legittima o priva della copertura finanziaria viene comunicata al consigliere proponente l'impossibilità all'adozione, previa relazione del Segretario Generale. Se l'istruttoria si conclude favorevolmente il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo, iscrive all'ordine del giorno del Consiglio Comunale l'oggetto, indicandone anche il proponente. In ogni caso si dà rispetto dell'art. 28, terzo comma.
3. E' facoltà dei consiglieri presentare emendamenti, costituiti da correzioni di forma, modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo, sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. Gli emendamenti sono presentati per iscritto al Presidente del Consiglio, al Sindaco ed al Segretario Generale di norma ventiquattro ore prima della seduta consiliare. Il consigliere può presentare emendamenti per iscritto al Presidente anche nel corso del Consiglio Comunale, prima che sia terminata la discussione generale.

Art. 13 Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze, mozioni

1. I consiglieri comunali hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano direttamente od indirettamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio Comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi o dallo Statuto.
2. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta per iscritto al Sindaco od alla Giunta, da parte di uno o più consiglieri, per conoscere:
 - se un fatto sia vero o sussista;
 - se alcuna informazione sia pervenuta al Sindaco o alla Giunta;
 - se l'Amministrazione Comunale intende comunicare al Consiglio Comunale documenti o notizie o abbia preso o stia per prendere alcun provvedimento su un oggetto determinato.
3. L'interpellanza consiste nella domanda, rivolta per iscritto, da uno o più consiglieri circa i motivi o gli intendimenti della condotta dell'Amministrazione Comunale in questioni che riguardino determinati aspetti della sua politica.
4. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio Comunale, nello ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legge e dallo Statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di programmazione generale, di indirizzo e controllo politico-amministrativo, volta alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della Giunta nel campo delle attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa.
5. Le modalità di presentazione relative alle interrogazioni, interpellanze e mozioni e gli adempimenti conseguenti sono rinvenibili nella parte di regolamento disciplinante l'organizzazione e lo svolgimento dei lavori del Consiglio Comunale.

Art. 14

Richiesta di convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio Comunale, in un termine non superiore a 20 giorni quando lo richieda almeno un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al protocollo generale del Comune la richiesta dei consiglieri indirizzata al Presidente e, per conoscenza, al Sindaco ed al Segretario Generale.
3. Quando nella richiesta è precisato che, per gli argomenti da iscrivere nell'ordine del giorno, il Consiglio Comunale dovrà effettuare soltanto un esame ed un dibattito generale, senza adottare deliberazioni o risoluzioni, per ciascuno di essi i consiglieri richiedenti debbono allegare una relazione che illustra l'oggetto da trattare. Nel caso sia proposta l'adozione di deliberazioni si procede ai sensi del precedente art. 12, secondo comma.

Art. 15

Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento delle loro mandate.
2. Il diritto d'accesso e di consultazione è regolato dal combinato disposto degli artt. 7 e 31 della L. 8 giugno 1990, n. 142, e da quanto previsto dalla L. 7 agosto 1990, n. 241. In ogni caso i consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificamente disciplinati dalla legge.
3. Per l'esercizio dei diritti sopradescritti i consiglieri comunali avanzano le loro richieste direttamente al Segretario Generale od ai dipendenti responsabili dei singoli uffici, servizi, aziende, istituzioni ed altri organismi. Il Sindaco, ai fini della migliore organizzazione dello esercizio stesso, potrà stabilire, con apposito proprio atto, i nominativi dei dipendenti ai quali ci si potrà rivolgere e fissare appositi giorni ed orari predeterminati.
4. I consiglieri comunali hanno altresì diritto ad avere copia, in carta libera e con l'esenzione dei diritti di segreteria, di tutti gli atti e documenti dell'Amministrazione Comunale, comunque formati, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, ad esclusione di quelli sottratti in base alla legge, regolamento o da motivata dichiarazione, a carattere temporaneo, del Sindaco, soprattutto quando si tratti di tutelare la riservatezza di persone (fisiche o giuridiche). La richiesta di copie, indirizzata al Sindaco, è effettuata dal consigliere su apposito modulo, predisposto dall'Ufficio Segreteria, sul quale il consigliere comunale deve indicare gli estremi dell'atto di cui richiede copia ed apporvi la data e la propria firma. Il modulo contiene la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio dei diritti e delle funzioni connesse alla carica ricoperta.
5. Il rilascio delle copie di cui al comma precedente, deve avvenire entro i cinque giorni dalla data di presentazione della richiesta risultante dal protocollo generale, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi. Qualora il Sindaco ravvisi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio delle copie richieste, sentito il Segretario Generale, ne dà comunicazione scritta, nei termini di cui sopra, al consigliere comunale, indicando espressamente i motivi di diniego.

Art. 15 bis
Accesso da remoto al protocollo informatico dell'Ente

1. I consiglieri comunali hanno la possibilità di accedere da remoto ai dati di sintesi ricavabili dalla consultazione telematica del protocollo (numero di registrazione al protocollo, data, mittente, destinatario, modalità di acquisizione, oggetto). A seguito della consultazione dei dati di sintesi, i consiglieri comunali potranno presentare richiesta di accesso agli atti, secondo le modalità previste dall'articolo 15 "Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi" del presente Regolamento.
2. I consiglieri comunali interessati ad accedere al protocollo informatico dell'Ente tramite accesso da remoto, dovranno presentare espressa richiesta al Sindaco, al fine di ricevere l'abilitazione alla consultazione del protocollo informatico nei termini descritti al comma 1. Le credenziali saranno nominali e saranno usate tecniche di autenticazione sicure al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza delle registrazioni di protocollo. Il software del protocollo informatico prevede il controllo sugli accessi e sulle consultazioni effettuate (log).

Art. 16
Diritto di esercizio del mandato elettivo

1. I consiglieri comunali per l'esercizio del loro mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla L. 27 dicembre 1985, n. 816 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Ai consiglieri comunali è dovuta l'indennità di presenza per la partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio comunale e comunque per non più di un'adunanza al giorno.
3. L' indennità di presenza è dovuta ai consiglieri comunali, nella stessa misura ed alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle Commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e convocate.
4. L' indennità di presenza è concessa anche per le sedute delle Commissioni comunali istituite esclusivamente da leggi statali o regionali, nella stessa misura prevista per le adunanze del Consiglio comunale dalla L. n. 816/1985 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Le indennità di presenza spettanti ai consiglieri comunali nelle ipotesi in precedenza elencate non sono cumulabili nella ambito della stessa giornata. Agli amministratori ai quali viene corrisposta la indennità di carica prevista dalla l. n. 816/1985, e successive modifiche ed integrazioni, non è dovuta l'indennità di presenza per la partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale e delle altre Commissioni consiliari.
6. I consiglieri comunali, formalmente e specificatamente delegati dal Consiglio comunale o dal Presidente del Consiglio comunale per conto del Consiglio stesso, a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio comunale hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché delle eventuali spese di soggiorno e/o pernottamento, tutte debitamente documentate, e secondo quanto stabilito dalla legge e dai regolamenti.
7. Il Consiglio comunale, in conformità all' art. 23 della L. 27 dicembre 1985, n. 816, può assicurare i propri componenti ed i propri rappresentanti, nominati o designati ai sensi del successivo art. del presente regolamento, contro i rischi conseguenti all' espletamento del mandato.

Art. 17
Altri diritti

1. Sono altresì garantiti ai consiglieri comunali tutti gli altri diritti derivanti da norme di legge: in particolare i consiglieri comunali possono richiedere il controllo preventivo di legittimità delle deliberazioni ai sensi dell'art. 45 della l. 8 giugno 1990, n. 142.
2. Le richieste di controllo preventivo di legittimità di cui al comma precedente devono essere scritte, motivate, e contenere i nominativi e la sottoscrizione dei consiglieri, la data, il numero e l'oggetto della deliberazione, devono essere protocollate in tempo utile (entro dieci giorni dall'affissione dell'atto all'Albo pretorio), ed indirizzate al Segretario Generale ed al Comitato Regionale di Controllo, ai sensi dell'art. 31, IV comma, della L.R. 29 giugno 1993, n. 20, ed inoltre al Sindaco per conoscenza.

Art. 18

Divieto di mandato imperativo

1. Ogni consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha, pertanto, piena libertà di azione, di espressione e di voto.

Art. 19

Partecipazione alle sedute

1. Il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le sedute del Consiglio.
2. Nel caso di assenza il consigliere comunale è tenuto ad informare, anche per interposta persona, prima dell'adunanza e comunque non oltre il giorno dopo, il Presidente del Consiglio, precisando, almeno per sommi capi, i motivi. Qualsiasi consigliere, o gli altri soggetti di cui all'art. 10, quarto comma, possono chiedere al Presidente del Consiglio comunale, se il consigliere assente ha adempiuto alla comunicazione o se si ha notizia dei casi contemplati dai commi seguenti.
3. I consiglieri comunali sono esonerati dalla comunicazione nei casi d'emergenza o di forza maggiore.
4. Ogni consigliere comunale può, inoltre, chiedere con lettera indirizzata al Presidente del Consiglio comunale, e, per conoscenza, al proprio Capogruppo ed al Segretario Generale, di essere considerato in congedo per un periodo di tempo non superiore a due mesi, nell'anno solare, precisandone sommariamente le ragioni.
5. La documentazione attinente alle giustificazioni ed ai congedi va conservata a cura del Presidente del Consiglio.
6. Il consigliere comunale che nel corso di una seduta del Consiglio comunale si allontani definitivamente dall'aula deve, prima di lasciare la sala, avvertire la presidenza ed il Segretario Generale.
7. Si osservano inoltre le disposizioni del successivo art. 35.

Art. 19 bis

Partecipazione alle sedute da remoto

1. La seduta può essere svolta anche in modalità mista, cioè, prevedere la presenza presso la sede comunale ed in collegamento mediante videoconferenza.
2. La seduta mista viene indicata nell'avviso o invito di convocazione del Consiglio Comunale.
3. I componenti che desiderano partecipare da remoto alla seduta, per un massimo di quattro volte

l'anno e non consecutive, sono tenuti a comunicarlo al Presidente del Consiglio ed all'Ufficio Segreteria tre giorni precedenti la data di convocazione, al fine di predisporre opportuno collegamento.

4. Delle circostanze effettive di partecipazione alla seduta il Segretario darà evidenza nel relativo processo verbale, indicando i nominativi dei componenti intervenuti in sede ed in remoto.
5. Resta nella facoltà del Presidente escludere, all'atto della convocazione, la partecipazione a distanza o altrimenti precisare le modalità di effettuazione della seduta. Ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei casi in cui è prevista la votazione segreta.
6. Il Consigliere comunale che chiede di presenziare da remoto alla seduta consiliare, deve garantire:
 - a) strumentazione tecnologica idonea a garantire il collegamento stabile per tutto il tempo della seduta consiliare e la possibilità di intervenire nel dibattito
 - b) essere visibile per tutta la durata della seduta
 - c) la massima riservatezza e la libertà di autodeterminazione durante la partecipazione
7. Deve essere, altresì, garantita la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti nonché, al Presidente, la possibilità di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare, insieme al Segretario, e proclamare i risultati della votazione.
8. La votazione in occasione delle sedute miste si intende valida solo per alzata di mano.
9. Nelle sedute miste è obbligatoria la presenza di un tecnico informatico individuato dal Comune, preposto alla gestione dell'impianto. L'assenza del tecnico può essere causa di annullamento della seduta consiliare.
10. Nelle sedute miste, non può essere collegato da remoto un numero di consiglieri superiore al 50% di quelli in carica. Qualora il numero delle richieste di collegamento da remoto fosse superiore, sarà cura del Presidente autorizzare il consigliere comunale a presenziare da remoto, in base all'ordine cronologico di presentazione della richiesta, e comunque sino al raggiungimento della predetta percentuale massima.

Art. 20

Astensione obbligatoria

1. I componenti del Consiglio Comunale hanno l'obbligo di astenersi dal prendere parte alle deliberazioni cui hanno interesse a norma di legge: in tale caso essi debbono allontanarsi dalla sala consiliare non appena incomincia la trattazione dell'argomento, dandone tempestiva comunicazione al tavolo della Presidenza.
2. L'obbligo di astensione sussiste sia nei casi di coinvolgimento diretto, sia quando si tratti di interessi che coinvolgono congiunti e/o affini del consigliere fino al quarto grado civile.

Art. 21

Responsabilità personale

1. Ogni consigliere comunale è personalmente responsabile dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio Comunale.
2. Nel testo delle delibere vanno indicati i nominativi di coloro che si sono astenuti, nonché di quelli che hanno votato contro.

3. Si applicano ai consiglieri comunali le disposizioni in materia di responsabilità ex art. 58, primo e quarto comma, della L. n. 142/1990.

Art. 22
Elezione di domicilio

1. Ogni consigliere comunale è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale.
2. La comunicazione di domicilio deve essere comunicata al Presidente del Consiglio, al proprio Capogruppo, al Sindaco ed al Segretario Generale al più presto e comunque non oltre l'adunanza di convalida degli eletti di cui all' art. 8 del presente regolamento.

Art. 23
Documentazione riguardante le spese elettorali

1. Ogni consigliere è tenuto a far pervenire al Segretario Generale, e per conoscenza al Presidente del Consiglio, la documentazione attestante le spese sostenute per l'elezione secondo le modalità stabilite da apposito regolamento.

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

CONVOCAZIONE

Art. 24
Competenza

1. Il Presidente del Consiglio Comunale provvede alla convocazione del Consiglio.
2. Nel caso di assenza od impedimento del Presidente la convocazione è disposta dal Vice-Presidente.
3. La convocazione relativa alla prima seduta del Consiglio Comunale neo-eletto è disposta dal Sindaco ed è presieduta dal Consigliere Anziano fino alla nomina del Presidente del Consiglio Comunale.
4. E' Consigliere Anziano il membro del Consiglio Comunale in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto comunale e dalla legge.
5. Quando la convocazione del Consiglio Comunale è resa obbligatoria da norme di legge, dallo Statuto o dal presente Regolamento, in caso di inadempimento a tale obbligo, provvede, previa diffida, il Prefetto.

Art. 25
Ordine del giorno e avviso di convocazione

1. Il Consiglio Comunale è convocato per mezzo di avvisi.
2. L' avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora e della sede dell'adunanza: deve inoltre essere specificata anche la data di seconda convocazione, non oltre il quarto giorno successivo a quella di prima convocazione, nel caso l'assemblea vada deserta.
3. L' avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario o d'urgenza:
 - Il Consiglio Comunale è convocato in via ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge o dallo Statuto;
 - Il Consiglio Comunale si riunisce in via straordinaria in caso di precisa richiesta, formalizzata tramite il protocollo comunale, pervenuta al Presidente del Consiglio da parte del Sindaco o di un quinto dei consiglieri ai sensi dell'art. 31, comma settimo, della L. 142/1990;
 - Il Consiglio Comunale è convocato in via d'urgenza quando sussistono gravi, indifferibili ed indilazionabili motivi che rendono assolutamente necessaria l'adunanza.
4. Nell' avviso di convocazione sono indicati altresì gli argomenti all'ordine del giorno, così come determinati dal combinato disposto degli artt. 2, 4 e 12 del presente regolamento: dell'ordine del giorno devono necessariamente far parte anche gli argomenti per cui è stata richiesta la convocazione del Consiglio Comunale nei casi previsti dall'art. 31, comma settimo, della L. 142/1990.
5. L'elenco degli argomenti all'ordine del giorno è previsto in modo che questi siano raggruppati omogeneamente, possibilmente per settori di competenza.

6. L' avviso come sopra determinato deve recare in calce il bollo del Comune e deve essere firmato dal Presidente del Consiglio Comunale.

Art. 26

Consegna dell'avviso di convocazione

1. L' avviso di convocazione, completo in tutte le sue parti, deve essere consegnato o spedito (si veda l'ultimo comma del presente articolo) ai consiglieri comunali almeno cinque giorni liberi prima in caso di adunanze ordinarie, tre giorni prima qualora si tratti di adunanze straordinarie e 24 ore prima nei casi di convocazione d' urgenza, nei casi previsti dal precedente art. 25. Nei termini indicati vanno conteggiati anche gli eventuali giorni festivi.
2. La consegna o la spedizione di cui al precedente comma va effettuata nel luogo indicato dal consigliere comunale ai sensi dell'art. 22 del presente regolamento.
3. L' Amministrazione Comunale è esonerata da qualunque responsabilità nel caso in cui l'eventuale domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti al consigliere.
4. L' eventuale ritardata consegna o spedizione dell'avviso di convocazione è sanata quando il consigliere comunale interessato partecipa all' adunanza del Consiglio Comunale alla quale era stato invitato. L'omissione della consegna o spedizione è sanata dalla presenza in aula del consigliere comunale, purchè questi non muova contestazioni motivate.
5. Fino a quando non sia stata effettuata l'elezione di domicilio di cui all' art. 22 del presente regolamento, il Presidente del Consiglio Comunale provvede a far spedire, nei termini di cui al primo comma, l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità.

Art. 27

Pubblicizzazione

1. L' elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze del Consiglio Comunale sono pubblicati all' Albo del Comune nei termini previsti dal comma primo dell'articolo precedente.
2. Copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze viene inviata:
 - * al Prefetto,e per mera conoscenza:
 - * agli Assessori;
 - * al Difensore Civico;
 - * ai Responsabili degli uffici;
 - * al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - * agli organi di informazione locali.

CAPO II

ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 28

Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale devono essere depositati presso l'Ufficio di Segreteria del Comune almeno 24 ore prima dell'adunanza: nei casi di convocazione d'urgenza tale termine può essere ridotto a 6 ore.
2. Gli atti sono consultabili esclusivamente nell'orario di apertura della sede comunale.
3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva da parte del Consiglio Comunale se non è stata depositata entro i termini di cui al comma primo e sesto, nel testo completo dei pareri di cui all'art. 53 e, quando necessario, dell'attestazione di cui all'art. 55, della L. 142/1990 e successive modifiche ed integrazioni.
4. I consiglieri possono chiedere all'Ufficio Segreteria di visionare anche gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati.
5. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere portati nella Sala consiliare al fine della consultazione.
6. Le proposte definitive relative all'approvazione del bilancio di previsione, del programma delle opere pubbliche e del conto consuntivo, devono essere depositate almeno tre giorni prima dell'adunanza nella quale si inizierà l'esame.
7. I termini di deposito sono anche i termini ultimi per la consegna del materiale ai Capigruppo consiliari.

Art. 29

Numero legale - Prima convocazione - Appello

1. Il Consiglio Comunale in prima convocazione si riunisce validamente con la presenza della metà dei consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.
2. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza i consiglieri che sono tenuti obbligatoriamente ad astenersi e coloro che escono prima della votazione.
3. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale a cura del Segretario Generale, che provvede a riferirne nel verbale.
4. L'appello deve essere eseguito entro 30 minuti dall'orario prefissato nell'avviso di convocazione: nel caso in cui venga constatata la mancanza del numero legale di cui sopra, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta la seduta.
5. I consiglieri che si assentano dall'Aula dopo l'appello, sono tenuti a darne comunicazione al tavolo della presidenza; nel caso in cui si accerti che i presenti sono in numero inferiore a quelli necessari, il Presidente del Consiglio Comunale può richiamare in Aula i consiglieri che si sono momentaneamente allontanati che si trovano nei pressi della Sala consiliare e, se ne ravvisa la necessità, disporre la ripetizione dell'appello: qualora l'appello confermi la mancanza del numero legale, il Presidente sospende l'attività per non più di 10 minuti e convoca i Capigruppo presenti. Alla ripresa dei lavori viene effettuato un nuovo appello: qualora anche questo confermi che non vi sono i numeri per la validità della adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti che non sono stati ancora trattati. Di tale evenienza viene preso atto nel verbale.
6. Ogni consigliere comunale può chiedere al Presidente di verificare l'esistenza del numero legale nell'imminenza delle votazioni.

7. Il Presidente provvede a far avvisare i consiglieri comunali momentaneamente assentatisi che si trovano nei pressi dell'Aula dell'imminenza delle votazioni.

Art. 30

Seconda convocazione

1. L'adunanza di seconda convocazione segue, con gli stessi argomenti e nel giorno prescritto ai sensi del precedente art. 25, secondo comma, alla riunione andata deserta per mancanza del numero legale.
2. L'adunanza che segue ad una prima iniziatisi col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei consiglieri ai sensi del precedente art. 29, comma quinto, è pure essa di seconda convocazione per gli argomenti ancora non trattati.
3. La seduta di seconda convocazione risulta valida qualora intervengano almeno 4 consiglieri, fermo restando il fatto che, ove la legge preveda maggioranze specifiche, le relative deliberazioni non potranno essere discusse ed adottate, in carenza di tale requisito fondamentale.
4. Il Presidente del Consiglio Comunale adotta le forme che ritiene più opportune per dare notizia ai consiglieri comunali assenti della necessità di dover procedere alla seduta di seconda convocazione.
5. Per l'appello si osservano le disposizioni di cui al quarto comma del precedente art. 29.
6. Per ragioni d'urgenza all'ordine del giorno di un'adunanza in seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti devono essere iscritti e trattati dopo quelli pertinenti alla seduta andata deserta: per essi valgono le regole e le maggioranze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali argomenti deve essere comunicata ai consiglieri, per mezzo di apposito avviso, dal Presidente del Consiglio.
7. Nel caso di argomenti volontariamente rinviati, con apposito voto, ad altra seduta dal Consiglio Comunale, nonché nel caso di una seduta che fa seguito ad altra volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale, la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione".

Art. 31

Partecipazione degli Assessori

1. Gli Assessori possono partecipare alle adunanze consiliari con diritto di parola e facoltà di relazione per gli argomenti di loro competenza. Possono chiedere la parola altresì quando, durante la discussione, anche su argomenti di non loro competenza, vengono chiamati in causa dall'intervento di un consigliere comunale. In tal caso il presidente del Consiglio comunale si riserva di concedere la parola.
2. Gli Assessori non hanno rilevanza ai fini del numero legale e non hanno diritto di voto.
3. Qualora si avvalgano della facoltà di relazione di cui al comma primo, il loro intervento è disciplinato dall'art. 43 del presente Regolamento.
4. Nel verbale di deliberazione il Segretario Generale indica il nome degli Assessori presenti.

Art. 32

Pubblicità delle sedute e contegno del pubblico

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito nel successivo articolo.

2. Chiunque, nei casi stabiliti nel primo comma, può assistere alle sedute consiliari nell' apposito spazio riservato al pubblico: nessuna persona estranea al Consiglio Comunale può introdursi od essere ammessa nello spazio riservato ai consiglieri, se non per ragioni di servizio, per decisione del Consiglio Comunale o invito del Presidente.
3. Il pubblico deve tenere un comportamento corretto ed educato e non manifestare in maniera rumorosa o polemica il proprio assenso o dissenso.
4. Non è consentita l'esposizione di striscioni, cartelli o qualsiasi altro mezzo che interferisca con il sereno ed ordinato svolgimento dei lavori consiliari.
5. I poteri di mantenimento dell'ordine durante le adunanze spettano al Presidente del Consiglio Comunale, che li esercita avvalendosi anche, al bisogno, dell'opera dei Vigili Urbani: a tal fine, per le consegne urgenti di documenti e per tutti gli altri adempimenti loro richiesti, due di essi sono sempre comandati di servizio per le adunanze del Consiglio Comunale, alle dirette dipendenze del Presidente, del Sindaco e del Segretario Generale.
6. Il Presidente al fine di adempiere a quanto disposto nei precedenti commi, può disporre anche lo allontanamento di persone tra il pubblico dall' Aula, nonchè sospendere, per il tempo necessario la seduta. Nei casi più gravi, sentita la Conferenza dei Capigruppo, può ordinare anche la chiusura dei lavori e stabilire una nuova convocazione.

Art. 33

Adunanze segrete

1. L' adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano l'esame di fatti e/o circostanze che richiedono valutazioni in merito alla sicurezza, alle qualità morali e alle capacità professionali di persone.
2. L' avviso di convocazione e l'ordine del giorno precisano gli argomenti da esaminarsi in seduta segreta.
3. Quando nel corso della discussione in forma pubblica emergano elementi rientranti nella tipologie previste nel primo comma, il Presidente interrompe la discussione stessa. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno cinque consiglieri, può decidere, a maggioranza di voti, il passaggio della seduta in forma segreta.
4. Il Presidente in caso di adunanze in forma segreta dispone l'allontanamento delle persone estranee: sono autorizzate alla permanenza in Aula, oltre ai consiglieri comunali ed al Segretario Generale, gli Assessori e il Vice-Segretario. Tutti sono vincolati al segreto d' ufficio.

Art. 34

Consiglio Comunale "aperto"

1. Il Sindaco od un quinto dei consiglieri comunali possono chiedere, per rilevanti motivi di interesse per la comunità, la convocazione del Consiglio Comunale "aperto".
2. Tali adunanze hanno carattere speciale e informale: alle stesse possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche ecc., interessate agli argomenti in discussione.
3. In tali casi il Presidente del Consiglio Comunale può concedere la parola anche ai soggetti di cui al secondo comma. Non è prevista inoltre l'assistenza del Segretario Generale ed il Presidente cura personalmente, avvalendosi dell'aiuto di un apposito consigliere, il verbale della seduta.
4. E' possibile altresì adottare documenti o/o risoluzioni, che non hanno però valore di deliberazione nè comportare impegno di spesa a carico del Bilancio Comunale.

CAPO III

DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 35

Comportamento dei consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, purchè pertinenti alla discussione in oggetto e concernenti comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato non facendo alcun riferimento alla vita privata di alcuno, nè offendendo l'onorabilità delle persone, mantenendo sempre un atteggiamento educato e consono al ruolo esercitato.
3. Se un consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti il Presidente lo richiama formalmente nominandolo.
4. Dopo un secondo richiamo formale all'ordine fatto allo stesso consigliere comunale, nella medesima seduta e senza che questo ne tenga alcun conto, il Presidente gli toglie la parola fino alla conclusione dell'argomento in discussione. Il consigliere, qualora contesti la decisione, può appellarsi al Consiglio Comunale, che, senza discussione, decide immediatamente con votazione in forma palese.
5. I consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il Gruppo di appartenenza e partecipano ai lavori dai posti loro assegnati. Ogni variazione deve preventivamente essere autorizzata dal Presidente, fermo restando quanto già disposto nell'art. 3 del presente regolamento.
6. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno sempre richiesta al Presidente, avvalendosi anche dell'apposita strumentazione. Non sono ammessi discussioni e dialoghi tra consiglieri, nè interruzioni nei confronti di chi è stato debitamente autorizzato a parlare.
7. Ogni intervento deve riguardare esclusivamente l'argomento in discussione e essere contenuto nei tempi prescritti dal presente regolamento. In caso contrario il Presidente del Consiglio Comunale richiama il consigliere, lo sollecita a concludere, e, ove questo persista, gli inibisce di continuare a parlare.
8. Ogni consigliere può chiedere al Presidente del Consiglio Comunale il rispetto di quanto prescritto dal precedente comma, fatta salva la possibilità di cui al successivo art 45.

Art. 36

Interventi di soggetti esterni

1. Il Presidente su richiesta della Giunta, di un quinto dei consiglieri (nei casi di cui all'art. 31, comma settimo, della L. n. 142/1990) od in altre occasioni quando si renda necessario, invita nella Sala consiliare funzionari od altri dipendenti comunali, i Revisori dei Conti, i Presidenti ed i Direttori delle Aziende Municipalizzate, i consulenti e professionisti incaricati dall'Amministrazione, personalità di istituzioni comunali o di enti pubblici, affinchè effettuino relazioni o diano informazioni utili al dibattito.
2. I tempi delle relazioni dei soggetti di cui al comma primo, nonchè le eventuali domande loro rivolte dai consiglieri, non possono superare i 30 minuti per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno.
3. Qualora gli interventi siano richiesti durante l'esame del Bilancio di Previsione, del Programma delle opere pubbliche, il Piano Regolatore Generale od il Conto consuntivo, il tempo massimo, comprensivo delle domande, è portato ad 1 ora.

Art. 37

Apertura dei lavori

1. All'inizio di ogni seduta, concluse le formalità preliminari, il Presidente del Consiglio Comunale, dichiarata aperta la seduta, effettua eventuali proprie comunicazioni riguardanti l'attività del Comune o più in generale la comunità locale; fornisce poi brevi cenni sull'ordine dei lavori.
2. Il Presidente cede poi la parola al Sindaco per le comunicazioni riguardanti l'attività propria e della Giunta comunale, nonché per quanto altro il Sindaco ritenga necessario rendere noto ai consiglieri.
3. Il Presidente può autorizzare un consigliere comunale per Gruppo ad effettuare a sua volta comunicazioni di particolare urgenza e rilevanza, purché preventivamente informato.
4. Le comunicazioni di cui ai precedenti commi non danno luogo a dibattito e non possono superare complessivamente il tempo di 30 minuti.
5. Espletate le comunicazioni di cui sopra, il Presidente cede la parola ai consiglieri comunali per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 13 del presente Regolamento, e per le risposte del Sindaco e della Giunta: nelle sedute in cui si trattano il Bilancio di previsione, il Piano Regolatore Generale, il Programma delle opere pubbliche o il Conto Consuntivo il Presidente del Consiglio Comunale, sentita la Conferenza dei Capigruppo, può limitare o impedire la trattazione di interrogazioni, interpellanze o mozioni.

Art. 38

Interrogazioni

1. Ogni consigliere, nel rispetto dell'art. 13 del presente regolamento, può presentare, al termine delle comunicazioni di cui all'articolo precedente, una interrogazione, che dovrà essere debitamente protocollata.
2. Il testo della interrogazione viene letto in aula dall'interrogante.
3. Alla interrogazione deve essere data risposta scritta da parte del Sindaco o dell'Assessore competente entro trenta giorni dalla data di presentazione al protocollo.
4. Il testo della risposta viene letto in aula dall'estensore della risposta durante la prima adunanza consiliare successiva alla data di risposta.
5. L'interrogazione non dà luogo a discussione in aula.
6. Il tempo complessivo dedicato in ogni seduta alle interrogazioni è di dieci minuti: qualora si superi tale limite, il Presidente del Consiglio Comunale può rimandare tale esame alla seduta successiva.
7. E' in ogni caso fatta salva la facoltà di cui all'art. 37, quinto comma, del presente regolamento.

Art. 39

Interpellanze

1. Ogni consigliere, nel rispetto dell'art. 13 del presente regolamento, può presentare, al termine delle comunicazioni di cui all'articolo 37, una interpellanza.
2. All'interpellanza l'Amministrazione risponde per iscritto direttamente all'interpellante entro trenta giorni dalla presentazione. L'interpellanza è iscritta dal Presidente del Consiglio Comunale all'ordine del giorno del Consiglio Comunale: deve essere trattata entro trenta giorni dalla sua presentazione, con esclusione delle pause dei lavori concordate, o comunque nella prima seduta passata il termine di trenta giorni. In tale occasione il Sindaco giustifica al Consiglio comunale il

mancato rispetto del termine previsto. E' fatta salva la facoltà di cui all' art. 37, quinto comma, del presente regolamento.

3. Il Presidente deve consentire la trattazione di una interpellanza nella prima adunanza immediatamente successiva alla data di presentazione, quando vi sia una richiesta scritta e motivata da parte di un terzo dei consiglieri assegnati.
4. Al momento della trattazione l'interpellanza è sinteticamente illustrata dall' interpellante: in caso di più consiglieri firmatari, il diritto di illustrazione spetta, di regola, al primo firmatario. Il riferimento deve essere unicamente il testo dell'interpellanza depositato agli atti.
5. Se nessuno dei firmatari l'interpellanza è presente al momento dell'illustrazione e si sia nell' ultima seduta utile, l'interpellanza si intende ritirata, salvo che i proponenti ne abbiano chiesto il rinvio, per iscritto o in aula, al Presidente del Consiglio ad altra adunanza.
6. Conclusa l'illustrazione il Presidente concede la parola al Sindaco o all' Assessore competente per la risposta: l'illustrazione e la risposta, devono essere contenute, ciascuna, nel tempo massimo di cinque minuti. Su richiesta dell'interpellante è fornita risposta per iscritto.
7. Alla risposta può replicare solo il consigliere di cui al comma quarto, dichiarando la propria soddisfazione, illustrandone sinteticamente le ragioni per un tempo massimo di tre minuti. Non sono consentite altre repliche.
8. L' interpellante insoddisfatto che intenda promuovere una discussione sull' oggetto della interpellanza, deve presentare nella stessa seduta una mozione per iscritto al Presidente del Consiglio Comunale.
9. Qualora chi fornisca la risposta sia chiamato in causa, può chiedere che gli sia concessa la parola: in tale caso il Presidente del Consiglio ha facoltà di concedergliela.

Art. 40

Mozione

1. Ogni consigliere può presentare una mozione intesa a promuovere una deliberazione da parte del Consiglio Comunale: ciò nel rispetto del presente Regolamento ed in particolare degli artt. 12 e 13.
2. La mozione viene iscritta all' ordine del giorno della seduta seguente alla presentazione e discussa entro la seconda seduta consiliare.
3. L' esame della mozione viene svolto previa illustrazione da parte del proponente per un tempo massimo di cinque minuti. In caso di più firmatari, l'illustrazione spetta, di regola, al primo firmatario.
4. Su di essa si apre la discussione secondo le norme generali previste dal presente regolamento, salvo quanto di seguito previsto.
5. Esaurita l'illustrazione del proponente, ogni consigliere ha diritto di presentare emendamenti e comunque di intervenire per una sola volta per un tempo massimo di cinque minuti.
6. Il Presidente, all'inizio ed alla fine della discussione, concede la parola al Sindaco ed agli assessori, qualora chiedano la parola per un massimo di cinque minuti.
7. Il proponente ha diritto di replica per un tempo non eccedente i dieci minuti.
8. Non sono consentiti altri interventi, se non quelli per le dichiarazioni di voto di ciascun capogruppo, e comunque per la durata non superiore ai cinque minuti ciascuno.

Art. 41

Ordine di trattazione e inversione dell'ordine del giorno

1. Il Consiglio Comunale, esaurite le fasi descritte dagli artt. da 37 a 40 del presente regolamento, procede all' esame dei punti all' ordine del giorno, secondo la sequenza fissata nell' avviso di

convocazione.

2. L'ordine di trattazione può essere modificato su proposta motivata del Presidente del Consiglio Comunale, del Sindaco o di altro consigliere: se non vi sono opposizioni la proposta si intende senz'altro accettata all'unanimità. Nel caso invece che il Sindaco od altro consigliere manifesti la propria contrarietà, la scelta passa al Consiglio Comunale che decide con votazione a maggioranza assoluta dei presenti, senza discussione.
3. Il Consiglio Comunale non può deliberare né discutere su argomenti non previsti nell'ordine del giorno e nel relativo avviso di convocazione, tranne nel caso particolare previsto dall'articolo successivo.

Art. 42

Comunicazioni, celebrazioni, commemorazioni, dichiarazioni d'intenti e solidarietà, ordini del giorno

1. Il Presidente del Consiglio Comunale, il Sindaco e ogni singolo Capogruppo possono, in ogni momento, chiedere al Consiglio Comunale di prendere posizione su argomenti particolarmente significativi per la vita politica, sociale e culturale della città e del Paese.
2. A tal proposito il Consiglio Comunale, su proposta del promotore dell'iniziativa, si avvale della forma più adatta tra: comunicazione, celebrazione, commemorazione, dichiarazione d'intenti e solidarietà, ordini del giorno.
3. Il Presidente, sentiti i Capigruppo, ha la facoltà di organizzare, per lo svolgimento di quanto previsto ai commi precedenti, la discussione che comunque non potrà superare i 30 minuti, fatto salvo quanto disposto al sesto comma.
4. Qualora il documento presentato non sia da tutti condiviso, si procederà alla votazione finale a maggioranza assoluta dei presenti.
5. In nessun caso si procederà ad adottare deliberazioni: qualora il documento presentato assuma tale forma il Presidente del Consiglio Comunale ha l'obbligo di respingerlo, avvisando della facoltà di avvalersi della mozione disciplinata dall'art. 40 del presente regolamento.
6. Gli ordini del giorno di cui al comma secondo del presente articolo vengono iscritti nell'elenco dei lavori del Consiglio Comunale successivo e vengono trattati secondo quanto disposto dall'art. 40, commi quarto e seguenti, del presente regolamento.

Art. 43

Discussione e dichiarazioni di voto

1. Su ogni argomento all'ordine del giorno il Presidente del Consiglio Comunale concede la parola al relatore: questi può essere l'Assessore competente, come previsto dall'art. 31 del presente regolamento, od un consigliere. La relazione di presentazione non può superare di norma i 10 minuti. A tale regola fanno eccezione il Piano Regolatore Generale, il Programma delle opere pubbliche, la pianta organica, il Bilancio di Previsione ed il Conto Consuntivo per i quali è concesso un tempo massimo di 2 h.
2. Si apre poi la discussione generale: il Presidente concede la parola ai consiglieri richiedenti secondo l'ordine di prenotazione: i consiglieri che non si trovano in Aula al momento del proprio turno perdono il diritto a parlare. Sono concessi 10 minuti per ogni Capogruppo o suo delegato, nonché 5 minuti per ogni consigliere per fare le prime osservazioni e chiedere chiarimenti al relatore.
3. Ogni relatore, a seguito degli interventi di cui al secondo comma, ha 15 minuti di tempo per fornire le risposte ed i chiarimenti necessari. Sono concessi infine ulteriori 5 minuti ad ogni consigliere per la discussione e 5 minuti ad ogni relatore per le risposte conclusive.

4. I tempi di cui sopra (commi 2 e 3) sono raddoppiati in occasione dell'esame del Piano Regolatore Generale, del Programma delle opere pubbliche, della pianta organica, del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo.
5. Il Presidente dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta e che ne avevano diritto, ed effettuate le repliche conclusive (commi due e tre), dichiara chiusa la discussione generale.
6. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo Capogruppo o suo delegato per la durata non superiore, per ognuno, a 5 minuti.
7. Qualora un consigliere dissenta dalla posizione espressa dal suo Gruppo, può, a sua volta, chiedere la parola per un tempo di 5 minuti per motivare la sua opinione.
8. Il Presidente del Consiglio Comunale, anche su richiesta, può disporre la temporanea sospensione della seduta, qualora ciò si renda necessario per l'approfondimento od il chiarimento di argomenti in discussione.

Art. 44

Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando, prima della relazione illustrativa, viene chiesto che un argomento posto all'ordine del giorno non sia discusso e venga ritirato: la richiesta deve indicarne i motivi.
2. La questione sospensiva ha luogo allorchè, nel corso della discussione generale e prima delle dichiarazioni di voto, viene chiesto, indicandone i motivi, il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza.
3. Sulle proposte pregiudiziali e sospensive possono parlare il proponente ed un rappresentante per ogni gruppo consiliare per non più di 3 minuti ciascuno. Il Consiglio decide a maggioranza assoluta dei presenti, per alzata di mano.

Art. 45

Mozione d'ordine

1. Ogni consigliere comunale può presentare una mozione d'ordine volta a richiamare il rispetto di una norma di legge, dello Statuto comunale, del presente regolamento in merito all'ordine del giorno, ed alla procedura delle discussioni e votazioni. Tale richiesta ha precedenza su ogni altra.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale decide sull'ammissibilità della mozione d'ordine.
3. In caso di diniego il proponente può opporsi: in tale caso il Consiglio Comunale decide a maggioranza assoluta dei presenti, per alzata di mano.

Art. 46

Fatto personale

1. Costituisce "fatto personale" l'essere censurato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti non veritieri od opinioni non rispondenti a quelle effettivamente espresse.
2. Chi richiede la parola per fatto personale, deve indicare con precisione i motivi: il Presidente decide in piena autonomia se il fatto sussiste o meno. Nel caso in cui il non venga accolta la decisione negativa e sulla richiesta si insista, decide il Consiglio, senza discussione e dopo aver sentito le parti in causa per un tempo non superiore a 5 minuti ciascuno, a maggioranza dei presenti e per alzata di mano.
3. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, nè fare apprezzamenti su una votazione.

CAPO IV

EMENDAMENTI E VOTAZIONI

Art. 47

Emendamenti

1. Ogni consigliere comunale che interviene a norma dei precedenti articoli, può presentare, come previsto dall' art. 12, durante la discussione generale relativa ad ogni singolo punto all' ordine del giorno uno o più emendamenti soppressivi, modificativi od aggiuntivi, relativi alla sua parte od al tutto.
2. La proposta di emendamento deve essere presentata in modo chiaro e confermata e formalizzata per iscritto al tavolo della Presidenza qualora non sia subito accettata nel corso della discussione generale.
3. Il Sindaco, l'Assessore competente per materia o il relatore, in caso di presentazione di emendamenti possono chiedere la parola per esprimere, in maniera sintetica il loro assenso o dissenso.
4. La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta originale. Si procede innanzitutto a valutare gli emendamenti soppressivi, poi quelli modificativi, quindi quelli aggiuntivi. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale.

Art. 48

Della votazione in generale

1. L' espressione del voto dei consiglieri comunali è effettuata, di norma, a voto palese secondo le modalità di cui all' art. 49.
2. Le votazioni in forma segreta si svolgono quando siano prescritte dalla legge, dallo Statuto, da disposizioni regolamentari o nei casi in cui il Consiglio Comunale deve esprimere, con il voto, lo apprezzamento e la valutazione delle qualità morali e non delle persone.
3. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio salvo che la legge o lo Statuto dispongano diversamente.
4. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa non sono presenti un numero di consiglieri necessari per il numero legale dell'adunanza o sufficienti per le maggioranze previste dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.
5. I provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
6. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione. Nessuna proposta di deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti (metà più uno), fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata. Il risultato è proclamato dal Presidente del Consiglio Comunale.
7. Coloro che si astengono dal voto si computano nel numero legale, ma non nel numero dei votanti.
8. Per l'approvazione del Bilancio di Previsione, del Conto Consuntivo e la Contrazione di mutui è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica al momento della votazione, purchè tale maggioranza non risulti mai inferiore ad un terzo dei consiglieri assegnati al Comune.

9. Ogni regolamento del Comune viene deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, salvo diversa disposizione di legge o dello Statuto; la medesima maggioranza è richiesta per le modifiche.
10. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 47, terzo comma, della L. 142/1990, con il voto espresso della maggioranza dei componenti. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, in forma palese. Per i regolamenti ha luogo la dichiarazione d'urgenza con la medesima maggioranza.
11. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi. Sono consentiti solo richiami alle disposizioni di legge, dello statuto e del presente regolamento, relativi alle modalità di votazione in corso.
12. Una deliberazione non approvata non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione.

Art. 49

Votazione in forma palese

1. Nella votazione in forma palese i consiglieri comunali votano per alzata di mano o per alzata e seduta. Spetta al Presidente del Consiglio Comunale indicare, prima della votazione, la modalità scelta.
2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento in esame invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, quindi i contrari ed infine gli astenuti. Nel testo della delibera vanno inseriti i nominativi di coloro che si sono dichiarati contrari ed astenuti.
3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario Generale, il Presidente del Consiglio Comunale ne proclama il risultato. Il Presidente ha facoltà di avvalersi anche della collaborazione di tre scrutatori scelti tra i consiglieri.
4. La votazione è soggetta a controprova se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purchè immediatamente dopo la sua effettuazione.

Art. 50

Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo Statuto.
2. Il Presidente deve precisare al Consiglio comunale il significato del "sì", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.
3. Il Segretario Generale provvede all'appello, al quale i consiglieri comunali rispondono votando con voce chiara: il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal presidente, con la eventuale assistenza degli scrutatori.
4. Il voto espresso da ciascun componente il Consiglio Comunale nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 51

Votazioni segrete

1. Le votazioni a scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede. Per l'esame delle schede il Presidente nomina tre scrutatori tra i consiglieri comunali.
2. Le schede, predisposte dalla Segreteria comunale, recano il timbro del Comune e sono in bianco, uguali di colore e di formato, prive di segni di riconoscimento.

3. Ciascun consigliere comunale scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al voto, oppure un “sì” od un “no”, manifestando così la volontà di approvare o meno il provvedimento in esame.
4. Qualora nella scheda vi siano scritti diversi od aggiuntivi a quelli richiesti, il voto è considerato nullo.
5. Quando la legge, lo Statuto od i regolamenti stabiliscono che tra i nominandi vi debbano essere i rappresentanti della maggioranza e della minoranza, e non siano precisate esattamente le norme che disciplinano l’elezione, il Presidente ne fissa le modalità. Ciascun consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.
6. Le schede bianche e le schede nulle sono considerate valide al fine del computo dei votanti.
7. Coloro che si astengano dal partecipare alla votazione sono tenuti a comunicarlo al tavolo della Presidenza affinché ne sia preso atto a verbale.
8. Terminata la votazione, gli scrutatori procedono allo spoglio delle schede, al computo dei voti e rassegnano al Presidente del Consiglio Comunale dell’esito per la conseguente comunicazione al Consiglio del risultato e per la proclamazione dell’esito.
9. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei votanti (cioè consiglieri presenti meno gli astenuti). Se ciò non si verifica, od in caso di altre irregolarità, il Presidente del Consiglio Comunale annulla la votazione e ne dispone l’immediata ripetizione.

TITOLO IV

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO

POLITICO - AMMINISTRATIVO

Art. 52

Funzione di indirizzo e di controllo politico - amministrativo

1. Il Consiglio Comunale esercita i propri poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo secondo i principi affermati dalla legge (in particolare dall'ordinamento delle autonomie locali) e dallo Statuto Comunale, stabilendo la programmazione generale dell'ente ed adottando gli atti fondamentali con particolare riguardo a:
 - gli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con altri soggetti;
 - gli atti che costituiscono l'ordinamento organizzativo comunale, quali i regolamenti del personale, di organizzazione, di partecipazione al procedimento amministrativo e di accesso agli atti;
 - gli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, bilanci, programmi di opere pubbliche e d'investimento, disciplina dei tributi e delle tariffe;
 - gli atti di pianificazione urbanistica del territorio.
2. Il Consiglio Comunale, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale definisce per ciascun programma, intervento od azione progettuale, i risultati che costituiscono gli obiettivi da realizzare ed indica i tempi presumibili per il loro conseguimento.
3. Il Consiglio può stabilire, con gli atti fondamentali approvati, criteri guida per la loro concreta attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri organi elettivi e dell'apparato dell'organizzazione per l'attuazione del documento di indirizzi generali di governo approvato dal Consiglio Comunale.
4. Il Consiglio può esprimere indirizzi per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali i Revisori dei conti abbiano segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario o patrimoniale, concernenti la gestione delle attività comunali.

Art. 53

Sedute di Bilancio e Conto Consuntivo

1. Il Consiglio Comunale esercita la propria funzione di indirizzo e di controllo politico-amministrativo soprattutto durante le sedute dedicate all'esame del Bilancio di previsione ed a quelle per l'approvazione del Conto Consuntivo, nel rispetto ed in riferimento a quanto stabilito dall'Ordinamento finanziario e contabile degli EE.LL. e dal relativo regolamento di contabilità.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma primo, il Presidente del Consiglio Comunale, sentita la Conferenza dei Capigruppo, organizza una serie di sedute al fine di deliberare il Bilancio di previsione ed il Conto Consuntivo nei termini previsti dall'art. 55 della l. 142/1990.
3. In tali sedute si dovrà tenere un ampio dibattito tra consiglieri comunali e la Giunta Comunale, in cui tutti gli Assessori sono chiamati a rispondere dell'attività del proprio settore di competenza. A tal fine il Presidente del Consiglio con la collaborazione del Sindaco, organizzerà, con lo accordo dei rispettivi Presidenti, l'attività delle Commissioni consiliari permanenti, al fine di permettere un ampio esame dei documenti ed un'attenta valutazione dell'operato della

Amministrazione. I Presidenti delle Commissioni Consiliari Permanenti dovranno relazionare al Consiglio Comunale sui lavori effettuati all' interno delle commissioni stesse, ciò al fine di permettere, durante la discussione generale in Consiglio Comunale, di focalizzare il dibattito sui punti più controversi e/o più importanti.

4. In particolare durante le sedute dedicate all' esame ed approvazione del bilancio di previsione, la Amministrazione Comunale dovrà proporre un preciso documento contenente il programma annuale dell' Amministrazione con riferimento ai capitoli di bilancio, ai programmi, ai servizi ed agli interventi, il programma annuale delle opere pubbliche (con indicazione delle modalità generali di progettazione), ed una sorta di legge finanziaria comunale, con la quale cioè, il Consiglio provvede a fornire, con apposita delibera, gli indirizzi in materia di tributi, tariffe, cauzioni, sanzioni ed entrate in genere.
5. Il Conto consuntivo e la relativa approvazione, consentono al Consiglio Comunale di ascoltare il Sindaco e la Giunta comunale con apposite audizioni. In tali sedute la Giunta provvederà, anche attraverso le Commissioni consiliari permanenti, a fornire tutti i chiarimenti utili ai fini della valutazione di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. Lo stato di attuazione del programma politico-amministrativo, potrà essere valutato anche semestralmente in apposite sessioni delle Commissioni Consiliari Permanenti a tale scopo convocate: in tal caso, oltre alla Giunta Comunale, i Presidenti delle Commissioni relazioneranno in Consiglio Comunale i risultati del dibattito.
6. I Revisori dei Conti, in occasione delle sedute dedicate all' esame del Bilancio di previsione e del Conto Consuntivo, sono tenuti a fornire un' ampia e documentata relazione e ad essere presenti almeno una volta in Aula per poter rispondere ad eventuali quesiti e/o richieste di chiarimento da parte dei consiglieri comunali.

TITOLO V

VERBALE

Art. 54

Partecipazione del Segretario Generale

1. Il Segretario Generale, o chi ne fa le veci, partecipa alle riunioni del Consiglio Comunale, con l'assistenza, qualora lo ritenga necessario, del Vice-Segretario o di altro dipendente del settore amministrativo.
2. Il Segretario Generale, con l'eventuale ausilio dei suoi collaboratori, cura la stesura dei verbali di deliberazione, che firma con il Presidente del Consiglio Comunale.
3. Il Consiglio Comunale può scegliere uno dei suoi componenti a fare le funzioni di segretario unicamente però allo scopo di deliberare un determinato oggetto e con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale di deliberazione, specificandone i motivi.

Art. 55

Verbale di deliberazione e registrazione della seduta

1. Per la formale documentazione dell'attività del Consiglio Comunale vengono redatti i "verbali di deliberazione" (o "provvedimenti deliberativi"). Tale verbale è l'atto pubblico che documenta la formale volontà espressa, attraverso le decisioni adottate, dal Consiglio Comunale.
2. Il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 52, quinto comma, lett. f), dello Statuto comunale provvede a curare la redazione del verbale di deliberazione.
3. Il verbale di deliberazione riporta il testo integrale della proposta di deliberazione, così come depositato ed approvato: precisa inoltre se vi siano stati interventi comportanti modifiche e/o integrazioni alla proposta di deliberazione. Il verbale riporta anche il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti, riportando i nominativi. In caso di modificazione delle deliberazioni durante le sedute del Consiglio Comunale, il testo modificato viene inviato per conoscenza ai Capigruppo.
4. Gli interventi, le dichiarazioni generiche e quelle di voto, per essere inserite nel verbale, dovranno essere riportate su foglio scritto e sottoscritto dal consigliere comunale interessato e consegnate, con l'esplicita richiesta di farne menzione nelle premesse dei suddetti verbali di deliberazione, al Presidente del Consiglio Comunale nella seduta stessa cui si riferiscono.
5. La seduta consiliare, completa di interventi, dichiarazioni ecc. viene riprodotta mediante registrazione fonografica (su cassette magnetiche) o mediante altre forme tecnologiche che ne permettano la riproduzione fedele.
6. Copia delle predette registrazioni, se richiesta, verrà rilasciata ad ogni singolo gruppo consiliare, nonchè conservata agli atti del Consiglio Comunale, a disposizione per ogni eventuale ascolto e/o duplicazione.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 56

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento sostituisce ed abroga le precedenti norme che disciplinavano il funzionamento del Consiglio Comunale ed ogni altra disposizione regolamentare in contrasto con esso.
2. Copia del presente regolamento è inviata a tutti consiglieri comunali (in carica o neo-eletti dopo la proclamazione) ed ai responsabili degli uffici del Comune.